



COMUNICATO UFFICIALE N. 248/L 22 MAGGIO 2020

248/556

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 200/A della F.I.G.C., pubblicato in data 20 Maggio 2020:

Comunicato Ufficiale n. 200/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 22 Maggio 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52 Computo dei termini 1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.	Art. 52 Computo dei termini 1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.